



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio 7

Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio

P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori



Regione Marche – Giunta Regionale

ADD: Registro Unico della Giunta Regionale

0669269 | 25/11/2009
R MARCHE | GRM | CTC_07 | P
3TO.10.70

Ai Sindaci dei Comuni delle Marche

Loro sedi

Anci

Confcommercio

Confesercenti

CGIL

CISL

UIL

Oggetto: Legge regionale 27 del 10 novembre '09 – Testo Unico in materia di commercio – Prime indicazioni in materia di deroghe settimanali e festive.

Con riferimento all'oggetto questa struttura regionale intende dare le prime indicazioni in materia di deroghe settimanali e festive.

Il testo Unico in materia di commercio entra in vigore giorno 28 novembre 2009. Tuttavia l'articolo 99 comma 5 stabilisce che fino alla entrata in vigore dei regolamenti attuativi, continuano ad applicarsi le disposizioni pregresse ed abrogate.

Al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo si rende noto che la disciplina degli orari di cui all'articolo 55 non necessita di alcun regolamento da parte della Regione Marche che, pertanto entra in vigore immediatamente.

I comuni che non hanno ancora provveduto ad emanare propria disposizione sulle deroghe domenicali e festive relative all'anno 2010 dovranno uniformarsi al limite di deroghe previsto dal citato articolo, mentre i comuni che hanno già emanato propri atti dovranno integrare e modificare gli stessi attenendosi al disposto normativo regionale.

Qui di seguito si riepiloga il contenuto del dispositivo regionale:

Testo Unico in materia di commercio – Regione Marche
Articolo di riferimento: art. 55 – Orari
<p>1. Orario di apertura giornaliera</p> <p>È previsto che gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono stare aperti dalle 7 alle 22, fino ad un massimo di tredici ore giornaliere. La chiusura alle 22 può essere posticipata alle ore 24 ed anticipata alle ore 5 in casi particolari come eventi, manifestazioni, turismo anche limitatamente a aree particolari del territorio.</p>

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio 7
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio
P.F. Commercio e Tutela dei Consumatori

2. Regola delle chiusure:

Di norma gli esercizi al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva

Deroghe domenicali e festive

È prevista una deroga di aperture domenicali e festive pari a 23 giornate elevabili a 26 previo accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori

3. Chiusura obbligatoria

È vietata l'apertura durante le seguenti giornate:

1° maggio; 25 aprile; 25 dicembre; 26 dicembre; 1 gennaio; pasqua.

4. Modalità

I comuni individuano le deroghe domenicali e festivi di concerto con i comuni limitrofi o dello stesso bacino

5. Ulteriori deroghe

Nella regione Marche si può derogare ulteriormente il limite delle 26 giornate festivi e domenicali nelle seguenti ipotesi:

- centri storici;
- lungomare entro 250m dalla battigia;
- comuni montani con meno di 2500 abitanti;
- nuclei e centri abitati sotto i 500 abitanti non montani;
- nei parchi e nelle aree protette

6. Orario Notturmo

È previsto per un numero limitato di esercizi di vicinato

7. Potere sostitutivo

È previsto il potere sostitutivo della regione qualora i comuni non adempiono nei termini di cui ai commi 3,4,5,6,7,8. dell'art. 55

In questa prima fase di transizione e relativamente all'anno 2010 si ritiene che i comuni, possano provvedere ad emanare i loro provvedimenti entro la data del 15 dicembre (data di trasmissione alla Regione Marche) ed inoltrare entro il 30 dicembre i propri provvedimenti.
Cordiali Saluti

Il Dirigente
(Dott. Pietro Talarico)